

DETERMINAZIONE N. 46 del 2018

Lucca, li 26.11.2018

Prot. n.1485/2018

OGGETTO: FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LH SPA – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) DLGS. N. 50/2016 – TRAMITE START.

CIG N.Z3025E91EE

Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018;

PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo diffuso della fatturazione elettronica sia nelle relazioni commerciali tra soggetti passivi Iva privati (aziende e professionisti con P.Iva) sia verso i consumatori finali. Dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato XML già in uso per la FatturaPA;
- A seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo dell'emissione delle fatture in formato elettronico, risulta quindi necessario per LH SPA dotarsi di un software per la "gestione della fatturazione elettronica";
- LH SPA ha scelto impiegare procedure che per la trasmissione si basano sul collegamento diretto e automatizzato tra Sistema di Intescambio (SdI) e il sistema informatico dell'operatore;
- Gli uffici hanno svolto un'indagine di mercato rivolgendosi al fornitore del software per la gestione della contabilità aziendale e, considerato l'importo presunto per tale tipologia di servizio – ben al di sotto dei 40.000 euro - ha deciso di procedere tramite il modulo AD (Affidamento Diretto) consentito dalla nuova piattaforma telematica della Regione Toscana (S.T.A.R.T. <https://start.toscana.it>), visto l'obbligo introdotto dall'art. 40, co. 2 del Dlgs. n. 50/2016 di utilizzo di sistemi telematici per gli scambi di comunicazioni;
- In data 07.11.2018 (prot. LH n. 1391/2018 agli atti del fascicolo d'ufficio) è stata attivata la procedura di AD sulla piattaforma START con scadenza di presentazione di offerta alla data del 19.11.2018, considerato l'urgenza di

DETERMINAZIONE N. 46 del 2018

acquisto della fornitura e la tipologia di procedura scelta, invitando il fornitore ABACO ENGINEERING srl;

- Veniva richiesto di presentare un software con le seguenti caratteristiche base:
 - Gestione integrata fattura elettronica;
 - Gestione vendite;
 - Gestione documenti di trasporto;
 - Gestione documenti di incasso

Il Sistema doveva inoltre consentire un interscambio con l'Agenzia delle Entrate per la trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche;

- Nella lettera di richiesta di offerta è stato prevista che *“il contratto avrà durata annuale a partire dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato alla scadenza di anno in anno per un periodo di durata massima non superiore a n. 3 (tre) anni”*;
- In data 19.11.2018 alle ore 12:00 il RUP è stato contattato dall'operatore economico, invitato alla procedura, che lo ha informato relativamente al fatto di non essere riuscito a caricare l'offerta economica perché la piattaforma dava segnale di “errore” al momento del caricamento. L'operatore asseriva, inoltre, di aver fatto più tentativi e che aveva anche informato di questo la società gestore della piattaforma;
- Il RUP ha quindi contattato la PA Mercato, i cui operatori hanno confermato che dal programma risultavano diversi accessi da parte dell'operatore economico come se avesse fatto più tentativi al fine del caricamento dell'offerta economica, lasciando alla Stazione Appaltante l'onere di decidere se procedere o meno con l'annullamento della procedura, oramai scaduta;
- Con nota del 19.11.2018 (prot. LH n. 1448/2018 agli atti del fascicolo d'ufficio) il RUP ha quindi annullato la procedura di A.D. oramai scaduta ed ha deciso di procedere all'indizione di una seconda procedura, del tutto identica alla prima tranne che per la data di presentazione della domanda che è stata stabilita nelle **ore 12:00 del giorno 20.11.2018, (prot. LH n. 1449/2018** agli atti del fascicolo d'ufficio);
- Successivamente, in data 23.11.2018, considerato che la procedura telematica di A.D. concede la possibilità di visualizzare l'offerta economica assieme a tutta la documentazione presentata, preso atto che tale offerta risultava indeterminata in relazione alla durata del contratto (veniva indicato un importo pari ad Euro 1.440,00 più IVA senza alcun riferimento temporale), il RUP ha deciso di revocare la procedura, riservandosi la possibilità, vista l'urgenza dell'attivazione del servizio, di procedere con un affidamento diretto al di fuori della piattaforma (nota del 23.11.2018 prot.

DETERMINAZIONE N. 46 del 2018

LH n.1478/2018 agli atti del fascicolo d'ufficio);

- Con e.mail del 23.11.2018 (prot. LH n.1482/2018 agli atti del fascicolo d'ufficio) è stato chiesto alla ditta Abaco Engineering srl di dare conferma del preventivo a suo tempo presentato in data 30.10.2018 relativo alla fornitura di un software per la "fatturazione elettronica" proposto ad un costo di Euro 40/al mese per un importo annuo pari ad Euro 480,00 oltre IVA;
- Sempre in data 23.11.2018 (prot. LH n. 1483/2018 agli atti del fascicolo d'ufficio) la ditta Abaco Engineering srl ha confermato tale preventivo;
- Le caratteristiche del prodotto offerto in data 30.10.2018 (prot. LH n. 1356/2018 allegato n. 1 alla presente determinazione) corrispondono a quelle richieste ed alle esigenze effettive degli uffici di LH SPA;
- Le caratteristiche strutturali della società e la possibilità di integrazione del software consigliato con quello già in uso presso LH SPA per la gestione della contabilità e redazione dei bilanci sociali, si ritiene opportuno in questo caso specifico non avvalersi del c.d. "principio di rotazione";
- L'esiguo importo annuo della fornitura consente di stipulare un contratto della durata di anni 1 (uno) con eventuale possibilità di rinnovo alla scadenza di anno in anno per un massimo di 3 (tre) anni;
- L'attivazione di una nuova procedura telematica comporterebbe un aggravio procedurale, oltre che risultare antieconomica e soprattutto contraria al c.d. "principio di proporzionalità" in considerazione dell'adeguatezza dell'azione rispetto alle finalità ed all'importo dell'affidamento;
- L'art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. N. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: *"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;
- L'art. 7 del "**Regolamento per gli affidamenti di servizi e forniture in economia**" di LH SPA (approvato con determinazione n.63 del 30.12.2015) al **3 comma lettera b)** prevede che la Stazione Appaltante procederà nei seguenti modi: *"per la soglia di importo compresa tra Euro 1.000,00 ed euro 11.999,99 attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione commerciale richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato"*;

DETERMINAZIONE N. 46 del 2018

- Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre, considerato l'importo del servizio, di esonerare l'affidatario, riconoscendogli una "comprovata solidità economica", dalla prestazione della garanzia definitiva come previsto all'art. 103, co. 11 Dlgs. n.50/2016;

visto quanto in premessa:

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di affidare direttamente la fornitura di cui all'oggetto relativa al software per la gestione della fatturazione elettronica alla ditta ABACO ENGINEERING SRL con sede in via Guido Rossa, n. 17 Montale Pistoia P.IVA 02138110974 per l'importo pari ad **Euro 480,00 (quattrocento euro/00) annui più IVA** (come da preventivo proposto ed allegato alla presente determinazione);
2. Di stabilire una durata del contratto annuale a partire dalla sottoscrizione, con l'eventualità di rinnovo alla scadenza di anno in anno per un periodo di durata massima non superiore a n. 3 (tre) anni;
3. Di stabilire che, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 32, comma 14 del Dlgs. n.50/2016, la stipula del contratto potrà avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
4. Di dare mandato al RUP di procedere alle comunicazioni del caso ed ai controlli per la stipula del relativo contratto.

L'Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete